

**<STATUTO "CASSA MUTUA VALSUGANA E TESINO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

**Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITA', ATTIVITA'**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

1. Nel rispetto del Codice Civile ed ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, è costituita, per iniziativa della "Cassa Rurale Valsugana e Tesino - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa" l'Associazione riconosciuta di promozione sociale denominata:

**"CASSA MUTUA VALSUGANA E TESINO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o in forma abbreviata "CASSA MUTUA VALSUGANA E TESINO APS".**

2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza o nelle comunicazioni rivolte al pubblico la locuzione "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS". L'Associazione indica, altresì, gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La sede legale dell'Associazione è stabilita in Borgo Valsugana (TN) all'indirizzo pubblicizzato nelle forme di legge.

4. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può istituire e

sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali e agenzie.

5. L'Associazione ha durata indeterminata, salve le cause di scioglimento.

6. L'Associazione ha personalità giuridica.

**Art. 2 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE**

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e di mutualità.

2. L'Associazione, dunque, con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, senza finalità speculative e di lucro, si propone di operare a favore degli associati e dei loro familiari con specifica attenzione al settore sanitario, sociale e dell'assistenza alla persona e alla sua famiglia, educativo e ricreativo.

3. In particolare, nell'esercizio della sua attività, l'Associazione è rivolta a favorire i propri associati, i loro familiari perseguendo:

**A**

la promozione e gestione, direttamente o in convenzione, di un sistema mutualistico integrativo e complementare all'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale. In particolare, per il raggiungimento di tale fine,

l'Associazione si propone di:

- erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;
- consentire l'accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
- erogare servizi di consulenza medica e pronto intervento;
- organizzare check - up e campagne di prevenzione sanitaria;
- migliorare la cultura della prevenzione alla salute e promuovere l'adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
- favorire servizi socio-sanitari di natura domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative sociali, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza domiciliare e riabilitativa;

**B**

la finalità sociale e di assistenza alla persona ed alla sua famiglia e l'erogazione di assistenza economiche in caso di non autosufficienza e sussidi alle famiglie degli associati anche per il caso di morte dell'associato. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione si propone di:

- erogare sussidi di natura monetaria in caso di non auto-

sufficienza, infortunio e invalidità;

- stipulare convenzioni con cooperative sociali, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all'erogazione di servizi per le persone anziane o che richiedono trattamenti riabilitativi;

- erogare sussidi, servizi e prestazioni agli associati e ai loro familiari soprattutto in presenza di figli al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;

#### C

la finalità educativa che consiste nel miglioramento delle condizioni morali e culturali degli associati e dei loro familiari. In particolare, per il raggiungimento di tale fine, l'Associazione si propone di:

- promuovere eventi nei settori dell'informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;

- organizzare corsi di formazione ed altre attività formative anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

- svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei loro familiari;

#### D

la finalità ricreativa è lo svolgimento di attività e l'organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.

L'Associazione potrà inoltre:

- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra associati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.

4. L'Associazione guarda con favore alla filiazione e alla riproduzione di altri gruppi e associazioni in uno spirito di autonomia e di riconoscimento reciproco. L'Associazione valorizza e promuove la progettazione e la conduzione di attività di partnership e di rete con altre persone, associazioni, movimenti e istituzioni.

### **Art. 3 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

#### **Art. 4 - ATTIVITÀ DI NATURA DIVERSA**

1. L'Associazione si riserva di svolgere - nei limiti indicati dalla normativa vigente - attività di natura diversa di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti dell'art. 6, D.Lgs. di data 3 luglio 2017 n. 117.

2. L'Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

3. Tutte le sopra indicate attività dovranno essere svolte secondo le modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.

#### **Art 5 - VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI**

1. L'associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, an-

che dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

## **Titolo II - Associati**

### **Art. 6 - ASSOCIATI**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto ed il Regolamento interno. L'associazione presuppone l'esistenza quali associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di promozione sociale.

2. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

3. Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione devono presentare domanda compilando un apposito modulo, specificando le proprie complete generalità e impegnandosi - in caso di ammissione - a versare la quota associativa, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché

la normativa applicabile. La domanda di ammissione ha valore di autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, ed è vagliata dal Consiglio Direttivo che ne delibera l'ammissione entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di trenta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata. In caso di respingimento della domanda la deliberazione del Consiglio Direttivo deve essere sempre adeguatamente motivata e contro tale decisione il soggetto che ha presentato la domanda può presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, ricorso al Collegio dei Probiviri che delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

4. Nei confronti di determinate categorie di associati, individuate sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori indicati nel Regolamento, il Consiglio direttivo può disporre una riduzione della quota associativa.

5. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

6. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per

recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato, mancato pagamento della quota annuale (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

#### **Art. 7 - RECESSO**

1. Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato.

2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso.

3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'associazione.

5. Il recesso non estingue gli obblighi originari in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

#### **Art 8 - ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO**

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti della sua qualità di associato o per gravi motivi.

2. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in

base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

3. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.

4. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato a far tempo dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio dei Probiviri. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio dei Probiviri quest'ultimo:

a) decide nel più breve tempo possibile se mantenere l'associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'associazione fintanto che il giudizio non sia terminato;

b) nel caso di rigetto dell'impugnazione, l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio dei Probiviri;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trovi.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

5. L'associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è

tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di associato a causa della deliberazione di esclusione.

#### **Art. 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

1. Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata e preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo. Gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali (secondo le modalità stabilite nel Regolamento) e farne copia, a proprie spese.

3. Gli associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e i Regolamenti interni.

4. Gli associati e i volontari svolgono la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **Titolo III - Patrimonio ed entrate**

##### **Art. 10 - PATRIMONIO**

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle

risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

#### **Art. 11 - ENTRATE**

1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota associativa Annuale;
- b) il percepimento della Quota associativa Iniziale, ove non destinata dal consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- e) contributi erogati da soggetti pubblici e privati;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificatamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di in-

teresse generale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

**Art. 12 - QUOTA ASSOCIATIVA INIZIALE E QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE**

1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Associativa Iniziale").

2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Associativa Annuale").

3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

#### **Art. 13 - RACCOLTA FONDI E RICEZIONE DI FINANZIAMENTI**

1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da

suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.

3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

#### **Art. 14 - IRRIPETIBILITA' DI APPORTI E VERSAMENTI**

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'associazione, non è ripeti-

bile dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'associazione.

2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'associazione diverso dai diritti di partecipazione all'associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'associazione che sia considerabile come titolarità dell'associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **Titolo IV - Sistema di governance**

##### **Art. 15 - ORGANI SOCIALI**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presi-

dente del Consiglio Direttivo;

- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.

2. L'Organo di controllo o il Revisore Legale sarà nominato qualora si superino le soglie previste per legge oppure il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

3. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo o passivo.

4. Tutte le cariche sociali, fatta eccezione per l'Organo di controllo, sono assunte e assolte a titolo gratuito.

### **Sezione I - Assemblea degli Associati**

#### **Art. 16 - ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

2. L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli associati.

3. Fatta eccezione per i primi due anni, l'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, viene pubblicato sul sito internet dell'Associazione o inviato al recapito

di ogni associato che, previo suo formale assenso, può riceverlo tramite posta elettronica anziché per posta ordinaria.

La pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Associazione è sufficiente ai fini della validità della convocazione.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

6. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo se nominato.

7. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati

#### **Art. 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea deve:

a) approvare il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;

b) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

c) ratificare la delibera del Consiglio Direttivo di adesione

ad altra Associazione;

d) eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;

e) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

f) deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 - VALIDITÀ ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

2. Ogni associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro Dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se il numero degli associati è non inferiore a cinquecento.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti in proprio o per delega, sono espresse con voto palese, secondo il principio del voto singolo ex art. 2532, comma 2 del Codice Civile, tranne quelle riguardan-

ti le persone e la qualità delle persone e ogni qualvolta l'Assemblea lo ritenga opportuno.

4. L'Assemblea approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il versamento della quota associativa e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati in regola con il versamento della quota associativa.

6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante.

7. Le riunioni possono tenersi anche in video-audio conferenza purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, nel qual caso l'Assemblea si intende riunita nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario.

#### **Art. 19 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi associato.

2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

#### **Art. 20 - VERBALIZZAZIONE**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

2. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle deliberazioni Assembleari e di trarne copia a proprie spese.

#### **Sezione II - Consiglio Direttivo**

#### **Art. 21 CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di membri non inferiore a 4 (quattro) e non superiore a 10 (dieci), eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Di questi 2 (due) (se i membri sono 4 (quattro)), 3 (tre) (se i membri sono 6 (sei)), 4 (quattro) (se i membri sono 8 (otto)) e 5 (cinque) (se i membri sono 10 (dieci)) saranno indicati dagli enti associati. Il numero dei membri è stabilito dal Regolamento interno.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che im-

porta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea ed allo stesso compete:

a) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione ed il bilancio;

b) fissare l'importo della quota associativa iniziale e annuale;

c) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;

d) deliberare l'adesione ad altre Associazioni, designando un proprio delegato;

e) approvare i regolamenti interni.

6. Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente qualora questi sia impedito.

7. Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un se-

gretario.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato su richiesta del Presidente dell'Associazione o di almeno due membri dello stesso, o dall'Organo di Controllo, se nominato, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Associazione. La convocazione è effettuata con avviso inviato a tutti i membri del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo, se nominato, per posta raccomandata RR o per e-mail o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare e deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato. Le riunioni possono tenersi anche in video-audio conferenza, nel qual caso il Consiglio si intende riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

**Art. 22 - GRATUITA' DELL'INCARICO**

1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente o a Segretario non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione.

**Art. 23 - DURATA DELLA CARICA**

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

3. I Consiglieri sono rieleggibili.

### **Sezione III Presidente, Vice Presidente, Segretario**

#### **Art. 24 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio ed allo stesso spetta:

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

c) convocare l'Assemblea degli associati e il Consiglio Diret-

tivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e dare esecuzione alle loro deliberazioni; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

2. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 25 - SEGRETARIO**

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

3. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle assem-

blee, del libro verbali del consiglio direttivo e del libro degli associati.

#### **Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale**

##### **Art. 26 - ORGANO DI CONTROLLO**

1. L'Organo di controllo sarà nominato qualora si superino le soglie previste per legge oppure il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

2. L'Organo di Controllo si compone di un Controllore Unico ovvero di un Collegio di Controllori composto di tre membri, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea al momento della nomina.

3. I membri dell'Organo di Controllo devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro, durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica e sono rieleggibili.

4. Si applicano gli articoli 2397, comma 2, e 2399 c.c..

5. L'Organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercita il controllo contabile sul bilancio dell'Associazione, attestando che esso viene redatto in conformità alle

linee guida del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

c) monitora l'osservanza delle finalità dell'Associazione.

6. L'Organo di controllo esercita inoltre le funzioni di revisore legale dei conti.

7. Si applicano comunque gli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

## **Sezione V - Collegio dei Probiviri**

### **Art. 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

1. Il Collegio dei Probiviri è un organo interno dell'Associazione ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Associati e tra gli Associati e l'Associazione e/o gli organi istituzionali di quest'ultima. Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo.

2. I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

I componenti del Collegio devono astenersi:

- dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;

- dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo

siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

3. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori e gli altri quattro componenti sono nominati dall'Assemblea.

4. I Probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

5. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Sono devolute al Collegio dei Probiviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi Associati, quelle relative all'esclusione degli Associati e la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra gli Associati e l'Associazione o gli organi di essa, in ordine all'interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti o concernenti comunque i rapporti associativi.

6. Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla sua convocazione e lo stesso è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza.

Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici o telematici.

In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.

In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre quindici giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.

Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei Probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.

Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei Probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persona di fiducia.

Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testimoni. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni all'Associazione, previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.

Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone

l'audizione personale.

7. Il ricorso al Collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia, la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti Associati il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

8. Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincoli di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi associativi competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con altra carica sociale.

## **Titolo VI - Bilanci**

### **Art. 28 - BILANCIO D'ESERCIZIO**

1. Il bilancio d'esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio/rendiconto economico-finanziario previsionale relativo all'esercizio successivo, viene predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.

Su richiesta scritta di qualsiasi soggetto che finanzia l'Associazione il suddetto bilancio/rendiconto economico-finanziario dovrà essere inviato al richiedente affinché que-

st'ultimo possa effettuare le opportune valutazioni in merito all'eventuale sostegno finanziario annuale.

3. Il bilancio d'esercizio è predisposto secondo la normativa applicabile dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. Il bilancio d'esercizio dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale ed è depositato secondo la normativa applicabile.

#### **Art. 29 - BILANCIO SOCIALE**

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

#### **Titolo VII - Estinzione e scioglimento**

#### **Art. 30 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 18 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

#### **Art. 31 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Statuto è informato al principio di favorire,

nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'associazione.

2. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto e dal D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

